

LA NUOVA MISURA DI DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Dal **2007** le spese sostenute per l'acquisto, anche tramite contratto di leasing, l'impiego e la manutenzione di apparecchi di **telefonia fissa e mobile** sono **deducibili nella misura dell'80%**. La nuova disposizione riguarda sia le imprese che i lavoratori autonomi.

In ambito IVA la normativa non ha subito modifiche per cui rimane la detraibilità dell'IVA secondo il principio dell'inerenza per la telefonia fissa e nella misura del 50% per la telefonia mobile.

Risultano invariate la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA per le spese in esame sostenute dalle imprese di autotrasporto, riconosciute nella misura del 100%, nel limite di un apparecchio per veicolo.

APPARECCHI TELEFONICI INTERESSATI DALLA NUOVA DISPOSIZIONE

Nella previgente formulazione, l'art. 102, comma 9 (ammortamento beni materiali) così come l'art. 54, comma 3-bis (determinazione reddito lavoro autonomo) del TUIR, facevano riferimento alle:

“apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative”

Per effetto del riferimento alla concessione governativa, la limitata deducibilità (50%) era applicabile ai c.d. “telefoni cellulari”.

Ora **l'art. 1 commi 401 e 402**, legge Finanziaria 2007, ha modificato i citati articoli 102 e 54 del TUIR, identificando gli apparecchi di telefonia con riferimento alle:

“apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Dlgs 1° agosto 2003, n.259”

Per i non addetti ai lavori, significa che la nuova versione degli articoli 102 e 54 del TUIR, comprendono come oggetto **sia gli impianti di telefonia fissa che quelli di telefonia mobile (cellulari).**

NUOVE MISURE DI DEDUCIBILITA' DEI COSTI

La previgente disciplina, limitava la deducibilità al 50% soltanto ai costi relativi alla telefonia mobile.

- Va precisato che in presenza di un impianto di telefono fisso **utilizzato promiscuamente**, ovvero anche per fini personali, da un imprenditore individuale/lavoratore autonomo, si doveva limitare la deduzione al 50%.

Ora, con la Finanziaria 2007, il **limite alla deducibilità è fissato nella misura dell'80%** e trova applicazione non solo per le **spese riferite alla telefonia mobile ma anche a quella fissa.**

La limitazione riguarda sia **le imprese** che i **lavoratori autonomi** per le spese relative a:

- **quote ammortamento, canoni di locazione** anche finanziaria **o di noleggio** e le **spese di impiego e manutenzione.**

Non ha subito modifiche il regime di deducibilità riservato alle **imprese di autotrasporto**, per le quali rimane la possibilità di **dedurre integralmente** (100%) i costi in esame limitatamente ad **un impianto per ogni veicolo**.

REGIME DI DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE				
Soggetti interessati	Fino al 31.12.2006		Dall'1.1.2007	
	Telefonia fissa	Telefoni cellulari	Telefonia fissa	Telefoni cellulari
Lavoratori autonomi	100% (*)	50%	80%	80%
Imprese		100%		Nel limite di un apparecchio per veicolo
Imprese di autotrasporto				

(*) salvo l'eventuale utilizzo promiscuo (personale).

Considerato che la nuova misura applicabile ai beni sopra individuati è di tipo "forfetario" **sembra superata** la necessità di **ridurre la deducibilità al 50%** se l'**utilizzo di detti beni è promiscuo**.

DETRAIBILITA' DELL'IVA A CREDITO

In **ambito IVA** l'art. 19-bis1 lett. g), DPR 633/72 non ha subito alcuna modifica né per quanto riguarda l'individuazione degli apparecchi né per quanto riguarda la misura dell'IVA detraibile.

Di conseguenza, l'IVA a credito relativa alle spese di acquisto, utilizzo e manutenzione degli apparecchi telefonici, è permessa nella misura:

- determinata in base al **principio dell'inerenza** per gli apparecchi di **telefonia fissa**;
- del **50%** per gli apparecchi di **telefonia mobile**.

Per espressa previsione della lettera g) anche ai fini IVA, con riferimento alla telefonia mobile, le **imprese di autotrasporto** possono **dedurre integralmente l'IVA** a credito nel limite di **un impianto per ciascun veicolo**.

REGIME DI DEDUCIBILITA' DELL'IVA A CREDITO DELLE SPESE TELEFONICHE		
Soggetti interessati	Ante e Post Finanziaria 2007	
	Telefonia fissa	Telefoni cellulari
Lavoratori autonomi	100% (*)	50%
Imprese		100%
Imprese di autotrasporto		

(*) Tenendo presente il principio di inerenza.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

La nuova misura di deducibilità dei costi pari all'80% e l'applicazione della stessa alla telefonia fissa decorrono, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **a decorrere dal 2007**.

La situazione si può così schematizzare.

IMPIANTO TELEFONICO	TIPOLOGIA SPESE	IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI			
		DETRAZIONE IVA A CREDITO		DEDUZIONE SPESE	
		Fino al 31.12.2006	Dall'1.1.2007	Fino al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
FISSO	acquisto/leasing	100% (*)		100%	80%
	traffico telefonico				
	Manutenzione e riparazione				
FISSO (uso promiscuo)	acquisto/leasing	50% (**)		50%	80%
	traffico telefonico				
	Manutenzione e riparazione				
MOBILE	acquisto/leasing	50%		50%	80%
	traffico telefonico				
	Manutenzione e riparazione				
MOBILE (imprese autotrasporto)	acquisto/leasing	100% nel limite di un apparecchio per veicolo			
	traffico telefonico				
	Manutenzione e riparazione				

(*) Tenendo presente il principio di inerenza.

(**) Si ritiene congruo ipotizzare un utilizzo al 50%.

DETERMINAZIONE ACCONTI PER IL 2007

Al fine della **determinazione degli acconti IRPEF/IRES/IRAP relativi al 2007** è necessario assumere come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la **nuova percentuale di deducibilità**.